

ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO



Art. 1

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ("Codice del Terzo Settore") l'Associazione Progetto per Chieri con sede in Torino (TO) - Via Mancini 5-. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) con l'iscrizione dell'Associazione stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o nei registri operanti medio tempore.

L'Associazione Progetto per Chieri, di seguito l'Associazione, non persegue fini di lucro ed è apartitica.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

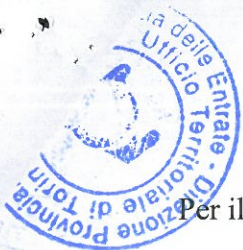
L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione si propone di svolgere la propria attività nell'ambito culturale, socio assistenziale e sportivo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), lettera a): interventi e servizi sociali, lettera b): interventi e prestazioni sanitarie e lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative.

1818 Torino
07
Agent

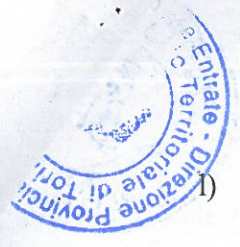


ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

Per il perseguimento di questi fini si propone di:

- a) Promuovere, studiare, gestire, in proprio o per conto terzi, corsi di formazione della persona;
- b) Promuovere, studiare metodologie per l'inserimento della persona nel mondo lavorativo anche con riguardo a portatori di handicap;
- c) Promuovere e favorire attività ludico-ricreative svolte mediante campionati, gare, manifestazioni sportive;
- d) Gestire impianti adibiti alle attività ludico-ricreative;
- e) Promuovere, studiare, gestire, in proprio o per conto terzi, progetti di integrazione della persona in realtà multi culturali e razziali;
- f) Promuovere, qualificare, tutelare musei, monumenti e opere d'arte in genere;
- g) Promuovere il turismo sostenibile ed etico divulgando stili di vita, comportamenti di consumo e vita solidale nel rispetto delle tradizioni e delle diversità culturali;
- h) Promuovere la riqualificazione di aree urbane incentivando la nascita di spazi destinati all'artigianato, al coworking, al project design, al giardinaggio urbano;
- i) Curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- j) Erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- k) Svolgere qualsiasi altra attività volta a promuovere e a diffondere la cultura della persona e dell'ambiente;





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

- l) Richiedere ad enti Pubblici e Privati, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche, contributi, sovvenzioni, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il raggiungimento delle proprie finalità, nonché per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
- m) Compiere tutti gli atti e le operazioni, anche di carattere commerciale o finanziario purché marginale, che in qualsiasi modo o momento siano utili ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ivi compresa la partecipazione a società cooperative, consorzi e società di servizi, con esclusione delle attività riservate per legge agli Albi e agli Ordini professionali e di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 del D.L. n. 385/93 e all'art. 1 della L. 1/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci, come previsto all'articolo 35, D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali l'Associazione potrà acquistare beni mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteche e compiere ogni altra operazione economica.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

Gli avanzi conseguiti dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, essendo fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che siano interessati all'attività dell'Associazione per interesse culturale, professionale e di studio.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti del Consiglio Direttivo.

L'attività del volontario, Socio o non Socio dell'Associazione, è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito e non può essere retribuita neppure dal beneficiario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei Soci.





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

Art. 5

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, per iscritto, al Consiglio Direttivo dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del regolamento interno se esiste, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali compresi i contributi integrativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere comunicato per iscritto, con motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. L'interessato, avverso tale provvedimento, può proporre appello all'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 6

La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile mortis causa e inter vivos. E' fatto divieto, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per Legge.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

- a) Dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) Mancato versamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- c) per morte;





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

d) Espulsione o esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi motivi.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

e) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

f) La disciplina del diritto di voto dei soggetti minorenni può essere esercitato attraverso i soggetti che ne hanno la patria potestà.

In ogni caso il Socio espulso non avrà diritto alla restituzione della quota e degli eventuali contributi versati.

Perdono al qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Dlgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000, purchè non superino di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che presentano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D Lgs 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in apposito registro-

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto al voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti (laddove eletto) e l'Organo di controllo (laddove eletto).

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le cariche e le attività svolte dai Soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

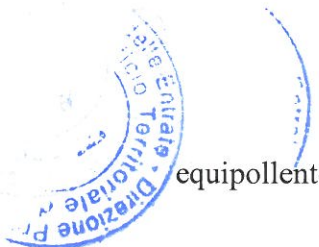
ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea Generale è convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo quando questo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso da affiggere nella sede dell'Associazione o da inviare a mezzo di posta elettronica, anche certificata, fax, o mezzo





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

equipollente almeno 10 giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare: il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti la maggioranza degli aventi diritto in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea in seconda convocazione sarà costituita trascorso almeno un giorno da quella in prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) Discute e approva il programma delle attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Elege i membri del Consiglio Direttivo e i membri del collegio dei Revisori dei Conti,
 - d) Delibera su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto, dal regolamento, se esistente, dalla legge o dal Consiglio Direttivo e posti all'ordine del giorno
- 

L'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, qualunque sia il numero dei votanti e in caso di parità il Presidente decide con il suo voto.





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e dà lettura del verbale dell'assemblea precedente.

L'Assemblea dei Soci potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale



ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da tre a nove, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero, indicate, tra i propri associati, dagli enti associati

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.

I consiglieri entro 30 giorni della notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di competenza dell'Associazione ed in particolare:

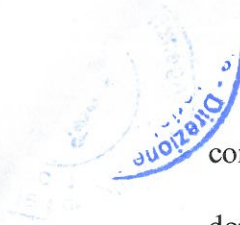
- 1) Elege al proprio interno, mediante votazione il Presidente e il Vice-Presidente, a meno che non provveda l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) Amministra il fondo sociale;
- 3) Redige il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo il programma delle attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale;
- 4) Determina l'ammontare delle quote sociali e l'ammontare degli eventuali contributi supplementari ed integrativi e la modalità di esazione;
- 5) Delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione per l'attuazione delle norme del presente Statuto;
- 6) Delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più singoli membri determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri loro attribuiti, i consiglieri delegati hanno la rappresentanza dell'associazione.

Art. 11

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

consiglieri. Ciascun membro dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono anche partecipare, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, esperti anche non soci con parere consultivo.

Della riunione è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, con avviso contenente luogo, data, ora, elenco delle materie da trattare, spedito almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo di comunicazione purché risulti prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei consiglieri e dei membri del collegio sindacale, se nominato.

Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente; (ii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario delle riunioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.



ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

PRESIDENZA

Art. 12

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di statuto, ha la firma sociale, che può delegare, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea Generale dei Soci. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina degli organi sociali, svolgendo anche tutte le funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dal regolamento o dagli altri organi sociali.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere a aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte del Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.





ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13

Il collegio dei Revisori, se istituito, è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti.

Sono eletti dall'assemblea e durano in carica tre anni. Essi possono essere scelti anche al di fuori dei soci.

Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto fra i Revisori effettivi.

L'avviso di convocazione dei vari organi sociali deve essere rimesso anche ai Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405, c. 1 del Codice Civile.

Il Collegio, almeno con cadenze trimestrali, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivi e preventivi e presenta all'Assemblea generale dei Soci una relazione scritta relativamente ad essi.

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:



ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

- a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dai contributi supplementari ed integrativi previsti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- b) dai beni immobili, mobili e partecipazioni sociali acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e partecipazioni sociali;
- d) da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15

L'esercizio sociale si chiude al trentuno di dicembre di ogni anno e ha durata di dodici mesi. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale



ASSOCIAZIONE PROGETTO PER CHIERI

In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve ai soci

In caso di scioglimento sarà nominato dall'Assemblea dei Soci un Liquidatore.

L'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del "Codice del Terzo Settore".

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al DLGS 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

